

# **Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: l'impegno per la prevenzione in agricoltura**

**Mario Fagnoli**

Direzione generale dello sviluppo rurale  
Ufficio DISR III

## **CONVEGNO NAZIONALE**

**"LA PREVENZIONE E LA SALVAGUARDIA DI CHI  
LAVORA E PRODUCE IN AGRICOLTURA.  
I PIANI NAZIONALE E REGIONALI 2014 – 2018:  
ATTIVITÀ E PROSPETTIVE"**

Foggia 29 aprile 2017



## SOMMARIO



- ➔ La Sicurezza sul lavoro in Agricoltura
  - Analisi del contesto
- ➔ Attività del MiPAAF in tema di Salute e Sicurezza
  - Il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
  - L'attività normativa
  - Interventi di promozione della sicurezza

# ANALISI DEL CONTESTO

## INFORTUNI AGRICOLTURA


**REGIONE VENETO  
ULSS 20  
VERONA**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SPISAL**

MENÙ ▾ IN EVIDENZA ▾  **Cerca**

[Home](#) / [Cittadino e Impresa](#) / [Informazioni](#) / [Infortuni sul lavoro](#)


**INFORTUNI SUL LAVORO**

Infortuni gravi e mortali che accadono sul territorio dell'ULSS 20 per i quali il Servizio si è immediatamente attivato

### Schiacciato dal trattore: il roll bar non era sollevato



ribaltamento del trattore.

Il dispositivo di sicurezza contro il ribaltamento (roll-bar), pur presente, non era sollevato.

- 
mar 11 agosto 2015
**PERDE IL CONTROLLO DEL TRATTORE, MUORE SCHIACCIATO**
- 
ven 07 agosto 2015
**COLTO DA MALORE DURANTE IL LAVORO NEI CAMPI**
- 
lun 06 luglio 2015
**MUORE DOPO IL LAVORO NEI CAMPI**
- 
gio 11 giugno 2015
**SCIVOLA SALENDO LA SCALA A SFILO, CADE E SI INFORTUNA**
- 
mar 05 maggio 2015
**PRECIPITA CON LA MOTOAGRICOLA E MUORE**
- 
mar 29 luglio 2014
**PERDE IL CONTROLLO DEL TRATTORE E MUORE ANNEGATO**
- 
ven 06 giugno 2014
**IL TRATTORE SI RIBALTA, MUORE SCHIACCIATO**
- 
gio 13 marzo 2014
**MUORE SCHIACCIATO DALL'ESCAVATRICE**
- 
lun 27 gennaio 2014
**COLPITO DALLA BARRA DI CHIUSURA DELLA SPONDA DI CARICO**
- 
mar 03 dicembre 2013
**SI ROVESCIA CON LA MINI-RUSPA**

## ANALISI DEL CONTESTO

Sector	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Industry and service	79%	78%	77%	77%	78%	78%
Agriculture	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Public	15%	16%	17%	17%	17%	16%
<b>Total</b>	<b>817.778</b>	<b>745.572</b>	<b>694.969</b>	<b>663.493</b>	<b>632.665</b>	<b>636.812</b>

Year	Fatal accidents in agriculture	Fatal accident involving tractors	Percentage of fatal accident involving tractors
<b>2013</b>	199	121	<b>60,8 %</b>
<b>2014</b>	189	121	<b>64,0 %</b>
<b>2015</b>	205	137	<b>66,8 %</b>
<b>2016</b>	<b>197</b>	<b>114</b>	<b>69,5 %</b>

Fonte: **INAIL, 2017**

## ANALISI DEL CONTESTO

- ▶ **Caratterizzazione delle aziende agricole e forestali**, principalmente di dimensioni piccole o piccolissime, che hanno difficoltà a reperire le opportune risorse per una corretta gestione delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- ▶ **Elevata vetustà del parco macchine** (secondo stime UNACOMA, il parco trattrici presente in Italia è pari a 1.650.000 unità e l'età media è di oltre 20 anni).
- ▶ **Diffusa presenza di *lavoratori stranieri*** ed impiego di **lavoratori stagionali e/o occasionali**, che si coniuga con una **carezza di formazione ed informazione**, sia riguardo le misure generali di tutela, che riguardo istruzioni specifiche per l'utilizzo di macchine ed attrezzature., prodotti fitosanitari.
- ▶ **Elevata presenza dei cosiddetti "hobbisti"** (soprattutto anziani), ovvero lavoratori che non hanno come occupazione prevalente quella agricola, ma svolgono comunque lavori agricoli o forestali per proprio conto.
- ▶ Uso scorretto difficilmente prevedibile.....

# ANALISI DEL CONTESTO

.....il 28 aprile 2017...



## LINEE D'INTERVENTO

Per quanto di competenza, gli interventi del **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** in favore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore agricolo possono essere raggruppate secondo tre indirizzi differenti:

1. La promozione della sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle **politiche europee di supporto all'agricoltura**, che tra l'altro si traduce nelle attività di coordinamento e monitoraggio dell'implementazione a livello regionale delle misure di sviluppo rurale.
2. Il lavoro di implementazione e miglioramento di **requisiti legislativi e normativi** specificatamente dedicati al settore agricolo, in collaborazione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici.
3. Le attività di promozione della sicurezza attraverso **interventi informativi, formativi, nonché finanziamenti a progetti di ricerca, indagini di mercato, ecc.**



## MISURE DI SVILUPPO RURALE

- ❑ Tra gli strumenti di supporto per gli agricoltori è opportuno richiamare le possibilità offerte dai programmi di sviluppo rurale che rientrano nell'alveo della politica di sviluppo rurale dell'UE (finanziata dal **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**).
- ❑ Interventi volti all'**ammodernamento** di macchine ed attrezzature di lavoro
- ❑ In tale ambito è previsto il sostegno ad **investimenti per il miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole**, inclusi finanziamenti per l'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti per la gestione e l'esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale e di raccolta, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, alle attività forestali.
- ❑ I **criteri di premialità** adottati nell'assegnazione di tali contributi si basano sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: **aumentare l'efficienza dei fattori produttivi, la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per favorire tutti quei processi produttivi rispettosi dell'ambiente.**



## MISURE DI SVILUPPO RURALE



Programmazione


## FEASR 2014-2020 REPORT DI AVANZAMENTO

## PROSPETTO NAZIONALE

### 2 - Stato di avanzamento per misura della spesa pubblica complessiva

Misura	Descrizione	SPESA PUBBLICA	di cui FEASR	SPESA PUBBLICA SOSTENUTA	di cui FEASR
M1	Trasferim. conos-cenze e azioni informaz.	242.857.810,76	119.295.589,00	2.802.889,75	1.211.002,69
M2	Servizi consulenza, sostituz. e assist. gestione az.agric.	311.271.042,33	148.871.662,00	7.173.334,51	3.093.138,97
M3	Regimi qualità prodotti agric. e alimenti.	182.742.705,14	91.395.306,00	2.126.347,00	1.098.248,79
M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	5.678.654.199,99	2.871.455.001,40	265.605.975,72	141.636.106,22
M5	Ripristino potenz. produz. agric. crisi calamità naturali	228.976.330,96	110.972.841,00	9.671.425,49	4.542.266,22
M6	Sviluppo Az.agric. e imprese	1.592.032.922,62	813.320.269,36	19.448.623,08	9.808.922,59
M7	Servizi base e rinnov. villaggi in zone rurali	1.012.450.428,93	495.423.179,44	27.750.911,33	14.475.141,92
M8	Investimenti sviluppo aree forest. e miglioram. redd. foreste	1.369.612.211,50	711.322.414,00	77.822.573,54	39.501.196,24
M9	Costituzione associaz. e organiz. produttori	33.322.688,48	12.324.210,00	0,00	0,00
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	2.520.109.591,03	1.246.487.902,46	149.922.688,56	67.861.908,44
M11	Agricoltura Biologica	1.689.305.135,44	906.134.429,00	77.828.770,50	40.813.406,23
M12	Indennità Natura 2000 e inal. direttiva quadro acqua	195.061.731,11	57.075.245,00	593.311,81	344.023,29
M13	Indennità zone soggette a rischi naturali o specifici	1.530.800.090,46	748.274.345,04	155.196.367,25	73.821.843,59

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLA SPESA SUL TOTALE DEL PROGRAMMA



## LA PUGLIA

Misura	Descrizione	SPESA PUBBLICA	di cui FEASR	SPESA PUBBLICA SOSTENUTA	di cui FEASR	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLA SPESA SUL TOTALE DEL PROGRAMMA
M1	Trasferim. conoscenze e azioni informat.	25.000.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	0,00%
M2	Servizi consulenza, assist. e assist. gestione az.agric.	33.000.000,00	19.985.000,00	0,00	0,00	0,00%
M3	Regimi qualità prodotti agric. e aliment.	18.000.000,00	10.890.000,00	842.658,81	509.808,58	4,60%
M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	535.000.000,00	323.675.000,00	42.077.318,12	25.456.777,46	7,80%
M5	Ripristino potenz. producit. agric. casi calamità naturali	20.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
M6	Sviluppo Az.agric. e imprese	170.000.000,00	102.850.000,00	584.934,91	232.883,62	0,23%
M7	Servizi base e riavv. Alloggi in zone rurali	20.000.000,00	12.100.000,00	802.199,32	485.350,59	4,00%
M8	Investimenti sviluppo aree forest. e miglioram. redd. foreste	110.000.000,00	66.550.000,00	12.920.085,52	7.816.651,74	11,75%
M9	Costituzione associaz. e organiz. produttori	5.000.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00%
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	233.000.000,00	140.985.000,00	907.399,09	567.326,45	0,40%
M11	Agricoltura biologica	208.000.000,00	125.840.000,00	4.254.858,05	2.574.189,11	2,05%
M12	Indennità Natura 2000 e inf. direttiva quadro acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
M13	Indennità zone soggette a rischi naturali o specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
M14	Benessere animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
M15	Servizi silvo-ambientali e climatici selvag. Foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
M16	Cooperazione	68.000.000,00	39.325.000,00	4.178.517,54	2.528.003,11	6,48%

## ASPETTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Partecipazione ai lavori per la definizione del decreto di semplificazione di cui ai commi 13 e 13-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

- il comma 13, *di specificità dell'agricolo, [...], la sicurezza e salute dei lavoratori stagionali un numero complessivo emanino «di formazione e so*
- il comma 13-ter *9 agosto 2013, «Con un ulteriore della salute, ai forestali, sentita permanente per Bolzano, nel rispetto e sicurezza sul lavoro all'informazione imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali [...].»*



*in considerazione della e operanti nel settore normativa in materia di imprese che impiegano giornate lavorative e per attività colturali aziendali», attività all'informazione, [...].»;*

*l'articolo 35 della legge 13, n. 69, prevede che le sociali e del Ministro agricole alimentari e materia e la Conferenza autonome di Trento e di iva in materia di salute li adempimenti relativianza sanitaria per le*

RACCOLTA OLIVE		 gg/mm/aa
<b>SCHEDA di supporto N.1</b>	- La scheda individua le <b>misure di prevenzione e protezione</b> per le <b>fasi del ciclo lavorativo/attività</b> e per i <b>rischi</b> indicati. - Il datore di lavoro tra le misure di prevenzione e protezione sotto riportate attua quelle correlate alle <b>fasi del ciclo lavorativo/attività</b> e ai <b>rischi</b> effettivamente presenti in azienda. - Le <b>misure di prevenzione e protezione</b> associate a rischi presenti in azienda e non considerati nella presente scheda (o parzialmente trattati o non totalmente corrispondenti alla realtà aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro.	
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Attrezzature di lavoro	
<p><b>Raccolta manuale/meccanizzata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stesura teli (fase non sempre presente)</li> <li>■ Movimentazione dei contenitori</li> </ul> <p>■ Metodi per la <b>raccolta manuale</b> delle olive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BRUCATURA: le olive sono asportate grazie al solo ausilio delle mani e sono depositate in ceste o fatte cadere sui teli;</li> <li>■ PETTINATURA: tecnica che consiste nell'utilizzo di attrezzi chiamati "pettini", simili a rastrelli, con i quali vengono ripassate le chiome facendo cadere le olive sui teli;</li> <li>■ SCUOTITURA: le olive sono fatte cadere sui teli a seguito dello scuotimento dei rami con lunghe pertiche;</li> <li>■ RACCATTATURA: raccolta delle olive cadute a terra naturalmente.</li> </ul> <p>■ Metodi per la <b>raccolta meccanizzata</b> delle olive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ABBACCHIATURA: mediante aste, portate dall'operatore o collegate a trattore o altra macchina semovente, alla cui estremità sono inseriti pettini oscillanti o rotanti. Il distacco delle olive è ottenuto per azione diretta dei pettini sulla fronda;</li> <li>■ SCUOTITURA: mediante macchine portatili, semoventi o collegate al trattore che provocano il distacco delle olive per effetto delle oscillazioni dei rami prodotte da elementi vibranti muniti o meno di "ombrello rovescio";</li> <li>■ SPAZZOLATURA: mediante macchine che raccolgono le olive cadute sul terreno per mezzo di spazzole.</li> </ul> <p><b>Conferimento del raccolto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carico dei contenitori su rimorchio e trasporto con trattore.</li> </ul>	 Stesura Teli	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scale</li> <li>■ Pettini</li> <li>■ Abbacchiatori</li> <li>■ Spazzolatrici</li> <li>■ Scuotitori</li> <li>■ Teli</li> <li>■ Contenitori (cassette, secchi, ceste, ecc.)</li> <li>■ Trattore</li> <li>■ Rimorchio</li> </ul>  Abbacchiatore collegato al trattore
	 Abbacchiatura meccanizzata con abbacchiatore portatile	

## ASPETTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Predisposizione dei decreti attuativi previsti dal comma 1 dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 che prevede quanto segue:

*“Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, [...], dispone la **revisione obbligatoria delle macchine agricole** soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.*

*Con il medesimo decreto è disposta, [...], la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1 gennaio 2009, [...]”.*

A tale proposito si segnala che un primo decreto è stato firmato dai Ministri concertanti in data 20 maggio 2015 (GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015), con cui si stabilisce l'entrata in vigore della revisione delle macchine agricole:

- a far data dal 31 dicembre 2015 per i trattori agricoli o forestali;
- a far data dal 31 dicembre 2017 per le macchine agricole operatrici semoventi e i rimorchi agricoli;
- a far data dal 31 dicembre 2018 per le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

# PRODOTTI FITOSANITARI



**AZIONE DIRETTA  
+  
AZIONE INDIRETTA**



Salute  
uomo

Salute  
ambiente

Sicurezza  
operatore



## ATTORI COINVOLTI

- Il **D.Lgs. 150/2012** non introduce una nuova disciplina in materia di uso di prodotti fitosanitari, **ma la riorganizza** secondo un approccio olistico improntato alla **definizione di obiettivi minimi** che devono essere garantiti in tutti settori che direttamente o indirettamente afferiscono all'uso di prodotti fitosanitari in azienda.
- **Il quadro generale delineato dal decreto coinvolge differenti discipline** (e relativi impianti normativi), che vanno dalle **pratiche agronomiche ambientali** (p.es. Condizionalità), alla **sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/2008), alla **sicurezza delle macchine** (Direttiva Macchine), alla **tutela delle acque** (Direttiva 2000/60/CE), ecc.
- Questo si traduce nel coinvolgimento di differenti attori istituzionali: **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della salute, Regioni e Province autonome**, ecc.





## NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

EUROPEA	NAZIONALE
Reg. (CE) n.1907/2006 cd. REACH	D.lgs. 81/08 cd. TUSL → D.lgs. 39/2016
Reg. (CE) n.1272/2008 cd. CLP	
Direttiva 2009/128/CE →	D.lgs. 150/2012 ↓
Direttiva 2009/127/CE ↑	D.interm. 22gen2014 cd. PAN
Direttiva 2006/42/CE →	D.lgs. 17/2010

## DM 22 gennaio 2014

Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" .

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Ministero della Salute



Decreto 22 gennaio 2014

# Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

## **Decreto 22 gennaio 2014**

### **Art. 2**

- All'aggiornamento e alla modifica degli allegati I, II, III, IV e VI del PAN si provvede con decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, in conformità al parere del Consiglio tecnico-scientifico.
- Gli allegati V e VII del PAN sono modificati e aggiornati con decreto del **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in conformità al parere del Consiglio tecnico-scientifico.

**Allegato I – Formazione Utilizzatori, Distributori e Consulenti;**

**Allegato II – Criteri per il controllo funzionale delle attrezzature;**

**Allegato III – Attrezzature per i Centri prova;**

**Allegato IV – Formazione tecnici dei Centri prova;**

**Allegato V - Specie ed habitat legate agli ambienti acquatici;**

**Allegato VI – Manipolazione, stoccaggio e trattamento delle rimanenze;**

**Allegato VII – Indicatori.**

### **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).**

#### **A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione.**

**Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e' effettuato presso centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome.**


**Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrice, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.**



## **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).**

**A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016** (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo):

**a) macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale :**  
irroratrici aero-assistite; irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico; cannoni; irroratrici scavallanti; irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;



## **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).**

**A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016** (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo):

b) **macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale**: irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri; cannoni; ecc.



### **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).**

**A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016** (attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo):

**c) macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:** irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate (controllo in loco da autorizzato utilizzando attrezzature mobili); ecc.



Mario Fagnoli, 29/04/2017

## A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016

**Entro il 26/11/2016** tali attrezzature sono sottoposte al controllo funzionale periodico **almeno una volta presso un centro prova autorizzato** dalle regioni e province autonome.

Il centro prova rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'allegato II.

**L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31/12/2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.**



**Le attrezzature nuove**, acquistate dopo il 26/11/2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dall'acquisto.

**Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26/11/2011**, effettuati da centri prova riconosciuti dalle regioni e p.a., realizzati conformemente all'allegato II della direttiva 2009/128/CE.



## **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).**

### **A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi.**

Il Mipaaf adotta **un apposito decreto per individuare le attrezzature che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi** da quelli indicati al paragrafo A.3.2.





*Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al medesimo paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale;

**DM 3 marzo 2015, n. 4847**

**D E C R E T A**

**Articolo 1**  
**(Finalità)**

1. Il presente decreto individua le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale dovranno essere sottoposte le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, fatta eccezione per le attrezzature esonerate, individuate al punto A.3.4 del Piano d'Azione Nazionale, che si riportano di seguito:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

## DM 3 marzo 2015, n. 4847

### Articolo 2

(Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018)

1. Devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:
  - a) irroratrici abbinare a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
  - b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
2. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.



### Articolo 4

(Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016)

1. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici, di cui il primo entro il 26 novembre 2016.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, l'intervallo tra i controlli di cui al comma 1, non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
3. L'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

## A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

### A.3.4 - Esoneri.

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

- **irroratrici portatili e spalleggiate**, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- **irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore**, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.



## A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

### A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie).

La **regolazione o taratura**, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, **ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire**, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, **la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali**.




# LE SANZIONI

Oggetto	declaratoria	Importo sanzione (euro)
Mancato possesso del certificato di abilitazione	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque <u>acquista, utilizza</u> , vende o <u>detiene</u> prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.	da 5.000 a 20.000
Mancata identificazione acquirente	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identita' dell'acquirente e la validita' del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.	da 2.000 a 10.000
Mancato adempimento degli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti	Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del <b>registro dei trattamenti</b> stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.	da 500 a 1.000
controlli funzionali periodici delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti agricoli	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.	da 500 a 2.000

## Allegato II

# COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI FUNZIONALITA' CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI

Figura 2: Contenuti essenziali delle scritte da riportare all'interno del modello di adesivo comune



Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, e' bene che siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.

I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso.

In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo permanente (es.: tramite un marcatore indelebile).

### A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai centri prova e dai tecnici abilitati.

Le regioni e le p.a. svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa periodica presso i centri prova autorizzati, secondo la seguente tempistica:

- ☀ **ogni 24 mesi** a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;
- ☀ **ogni 12 mesi** a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano 200 o più controlli/anno.



La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia la conformità della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III.



## SCADENZE DEI CONTROLLI (\*)

- ☀ entro il **26 novembre 2016** tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere sottoposte al controllo;
- ☀ l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i **3 anni** per le attrezzature controllate successivamente a tale data;
- ☀ le attrezzature nuove acquistate **dopo il 26 novembre 2011** sono sottoposte al primo controllo funzionale entro **5 anni** dalla data di acquisto;
- ☀ le attrezzature utilizzate **da contoterzisti** devono essere controllate **ogni 2 anni**, ed **entro 2 anni** dall'acquisto. La scadenza del primo controllo per tali tipologie di attrezzature è stata fissata dal PAN al **26 novembre 2014**.

(\*) ad eccezione delle attrezzature in deroga individuate nel DM 3 marzo 2015 e di quelle esonerate dal PAN.

# Gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro e fitofarmaci" (D.M. 27357 del 22 dicembre 2011)



## DOCUMENTO TECNICO

### La tutela della salute dei lavoratori agricoli esposti a prodotti fitosanitari

a cura di:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DG DISR, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DG RIRDL)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (DTS, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza)
- Istituto superiore di sanità (CNSC Centro Nazionale Sostanze chimiche)
- Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Gruppo di Lavoro "Sicurezza e Salute in Agricoltura e Selvicoltura".

## Gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro e fitofarmaci" (D.M. 27357 del 22 dicembre 2011)



### *Indice*

#### Premessa

1. Individuazione dell'avversità e scelta del prodotto fitosanitario
2. L'acquisto del prodotto fitosanitario
3. Informazioni sulla pericolosità del prodotto fitosanitario
4. Il trasporto del prodotto fitosanitario
5. L'immagazzinamento del prodotto fitosanitario
6. Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
7. La preparazione della miscela pronta all'uso dei prodotti fitosanitari
8. La distribuzione in campo della miscela dei prodotti fitosanitari
9. La gestione dei residui non utilizzati di miscela di prodotti fitosanitari
10. La gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
11. La pulizia delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
12. Il rientro in coltura dopo il trattamento con prodotti fitosanitari
13. L'igiene personale dei lavoratori esposti a prodotti fitosanitari
14. La scelta dei dispositivi di protezione individuale
15. Documentazione aziendale dell'impiego dei prodotti fitosanitari
16. La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
17. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a prodotti fitosanitari

Appendice I - Riferimenti legislativi

Appendice II - Terminologia e definizioni


Appendice III - Simboli, pittogrammi e indicazioni di pericolo, frasi di rischio

Appendice IV - Caratteristiche delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari



# CICLO DI VITA DEI PF

	<i>Formazione del personale</i>	<i>Obblighi datore di lavoro</i>	<i>Uso PF</i>	<i>Uso DPI</i>	<i>Attrezzature di lavoro</i>	<i>Conformità macchine per uso PF</i>
<i>Norme di Riferimento</i>	<p><i>D.lgs. 150/2012 e PAN</i></p> <p><i>D.lgs. 81/2008 Titolo III</i></p> <p><i>D.lgs. 81/2008 Titolo IX</i></p>	<p><i>D.lgs. 81/2008 Titolo III</i></p> <p><i>D.lgs. 81/2008 Titolo IX</i></p>	<p><i>D.lgs. 150/2012 e PAN</i></p>	<p><i>D.lgs. 81/2008 Titolo III</i></p>	<p><i>D.lgs. 150/2012 e PAN</i></p> <p><i>D.lgs. 81/2008 Titolo III</i></p>	<p><i>D.lgs. 17/2010</i></p>



# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81



## **Titolo IX** **“Sostanze pericolose”**

FORMAZIONE  
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO  
USO DEI PF (fasi)  
ATTREZZATURE DA LAVORO

### **Capo I**

**“Protezione da agenti chimici”**

**Art. 223**

**Valutazione dei rischi**

**Art. 224**

**Misure e principi generali per la  
riduzione dei rischi**

**Art. 227**

**Informazione e formazione per i  
lavoratori**

**Art. 1 → modifiche al d.lgs. 81/08**

### **Capo II**

**“Protezione da agenti  
cancerogeni e mutageni”**

**Sezione II**

**Obblighi del datore di lavoro**

**modifiche:**

**D.lgs. 39/2016**

~~Preparati  
pericolosi~~



Miscela  
pericolosa

~~Preparati  
chimici~~



Miscela  
chimica

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- Misure legate alla promozione dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulle **"attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori"** ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, del 22 febbraio 2012 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 60 del 12 marzo 2012 - Serie generale), che include i trattori agricoli o forestali, a ruote o a cingoli.





**ing. MARIO FARGNOLI**

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Direzione generale dello sviluppo rurale  
Ufficio DISR III**

**via XX Settembre, 20 - 00187 Roma**

**e-mail: [m.fagnoli@politicheagricole.it](mailto:m.fagnoli@politicheagricole.it)**